



TRIBUNALE DI ANCONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di  
dott. Pierfilippo Mazzagrecò           Presidente e Relatore  
dott. Giuliana Filippello               Giudice  
dott. Maria Letizia Mantovani       Giudice  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 30.4.2019, Ragaini Radiatori S.p.a., sedente in Loreto (AN), Zona Ind.le Brodolini n.46/C, ha presentato domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. prospettando la continuità diretta dell'attività ai sensi dell'art.186 bis l.f.;

Con decreto del 6.5.2019 il Tribunale ha assegnato termine di giorni 60, dalla data comunicazione del provvedimento; nominato provvisoriamente la Commissaria Giudiziale; disposto il deposito e la pubblicazione, ad intervalli di trenta giorni, di prospetto aggiornato al giorno trenta del mese precedente, delle operazioni attive e passive effettuate e degli oneri finanziari maturati nel periodo, con specifica attestazione che i pagamenti effettuati si riferiscono esclusivamente ad obbligazioni assunte dopo la presentazione della domanda o di una relazione accompagnatoria sintetica che evidenziasse le finalità attuate con gli atti compiuti, la loro appartenenza all'ordinaria amministrazione, i progressi della proposta definitiva, con riferimento specifico agli adempimenti compiuti; assegnato termine di giorni cinque per il deposito della somma di euro 16.000,00 a titolo di spese di procedura.

In data 30.8.2019, entro il termine prorogato con decreto del 13/6/19, la società ricorrente ha provveduto a depositare il piano e



la proposta (avendo nelle more adempiuto gli obblighi informativi e, per quanto potuto verificare dal commissario, le obbligazioni maturate per effetto della prosecuzione dell'attività nei confronti dei lavoratori dipendenti, eseguendo le ritenute irpef a titolo di acconto e i versamenti dovuti all'INPS per i contributi previdenziali e pagando la quota dell'imposta comunale sugli immobili), la commissaria provvisoria ha espresso il parere richiesto.

Il piano concordatario depositato contemplava la prosecuzione dell'attività in via soggettiva ai sensi dell'art.186 bis L.F..

La proposta ai creditori prevedeva:

- il pagamento integrale delle spese di procedura ed in prededuzione;
- il pagamento integrale dei creditori ipotecari, da realizzarsi al momento della vendita dei beni immobili sui quali gravano le ipoteche, con corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo “prenotativo” (30/04/2019), sino alla vendita dei beni;
- il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio mobiliare generale entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, ad eccezione degli Enti Previdenziali, dell'Erario e degli Enti Locali, con corresponsione degli interessi maturati a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo “prenotativo” (30/04/2019) e sino alla loro soddisfazione;
- il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare vantati dagli Enti Previdenziali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti Locali (Comuni di Loreto, Potenza Picena e Porto Recanati) inseriti in una specifica classe denominata “Debiti erariali/Locali e Previdenziali”, mediante pagamento rateizzato in numero 46 rate mensili comprensive degli interessi legali maturati e maturandi, con decorrenza dall'undicesimo mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo (prevista nel piano a marzo 2020). Per tali creditori la proposta di concordato prevede l'attribuzione del diritto di voto in una misura determinata in funzione della perdita economica che ciascun creditore subirebbe per effetto della dilazione del pagamento;



- il pagamento dei debiti verso obbligazionisti per prestito decennale sottoscritto a maggio 2006, in misura pari al 5% delle loro ragioni di credito, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;

- il pagamento dei creditori chirografari (fornitori, banche, Inps per il 50% delle sanzioni per mancato versamento, Agenzia della Riscossione per aggi di riscossione e sanzioni per omesso versamento di Imu e Tasi), in misura pari al 15%, entro 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa.

Al pagamento dei debiti erano destinati:

- i flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività per euro 16.262.761,00

- i proventi derivanti dalla vendita di immobili non strumentali alla prosecuzione dell'attività per euro 6.556.000,00;

- il provento derivante dalla dismissione dei marchi Ad Hoc/Hox, oggi concessi in affitto a terzi per euro 275.000,00.

Del complessivo ammontare di euro 23.093.761,00, l'importo di euro 5.140.315,80 che eccede il fabbisogno finanziario pari ad euro 17.953.445,20, era qualificato come "riserva aggiuntiva" destinata, se realizzata, ai creditori chirografari.

Con decreto del 2.10.2019, il tribunale rilevava che:

si rendeva necessaria l'integrazione delle ipotesi prospettiche sottese al piano;

non appariva legittima la collocazione del credito spettante al creditore MPS relativamente al mutuo contratto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, nel senso che il credito non potesse essere considerato prededucibile e che la cessione dei crediti successivi alla presentazione della domanda fosse inopponibile ai creditori concordatari e dovessero essere incassati dalla ricorrente e destinati al pagamento dei creditori concorsuali;

non era ammissibile il trattamento dei crediti muniti di privilegio generale mobiliare vantati dagli Enti Previdenziali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti Locali e proposta di transazione fiscale e previdenziale depositata, i crediti tributari vantati dagli enti locali,



dall'Enasarco e dal Fasi dovendo essere trattati al di fuori dell'istituto della transazione fiscale, tenendo conto, per tutti i crediti suddetti, dei relativi gradi di privilegio, con conseguente modifica del classamento;

occorreva che venissero integrate le previsioni circa la cessione del compendio immobiliare non strategico e chiarito il trattamento dei creditori con garanzia ipotecaria su taluni di detti beni, occorrendo in particolare indicare le somme da destinare ai creditori ipotecari al netto degli oneri da prededurre dal ricavato della prevista vendita degli immobili oggetto della garanzia e tenere conto che, pur potendo accettarsi l'assunto della non estensione della prelazione ai canoni di locazione relativi, fosse specificato che la mancata considerazione dei canoni di locazione in discorso fosse da intendersi nel senso della ritenuta non estensione della prelazione ipotecaria agli stessi e della loro considerazione alla stregua dell'attivo mobiliare realizzabile;

la relazione ex art.160 comma 2 e il giudizio sulla convenienza della continuità resa nell'attestazione ex art.160 comma 3 fossero integrati, con la simulazione del riparto in sede fallimentare in ipotesi di vendita dell'azienda in continuità in sede di liquidazione fallimentare e tenendo conto della eventuale presenza di atti in quella sede revocabili;

gli anticipi ricevuti dai clienti per contratti in corso di esecuzione non dovevano essere oggetto di restituzione, ma solo portati a decurtazione dei crediti relativi, da limitarsi all'importo non ancora incassato; .

ai fini della collocazione del credito di rivalsa IVA, occorreva che la ricorrente prendesse esplicita posizione sull'inesistenza dei beni oggetto di privilegio ex art. 2758 cod. civ. o in caso contrario, esplicitasse i presupposti (ed i limiti) della proposta degradazione, chiarendo che tale inesistenza fosse definitiva (per assenza originaria di beni cui riferire la prestazione di servizi, consumazione, confusione con altri beni per effetto del ciclo produttivo, ecc ...) ed i beni in ipotesi gravati non fossero recuperabili (anche ai fini della comparazione con la prospettiva liquidatoria fallimentare),



eventualmente contemplandone la degradazione in chirografo condizionata alla mancata riacquisizione del bene all'attivo e con previsione, in tale ultimo caso, della destinazione del ricavato dalla liquidazione integralmente al privilegiato; o, nel caso opposto, adeguandosi alla previsione dell'art. 160, c. 2, cod. civ., e modificare l'entità dei crediti rispettivamente privilegiati e chirografari, col sostegno della relativa attestazione.

Col medesimo decreto era dunque assegnato il termine massimo dell'art. 162, c. 1, l. fall..

In data 17.10.2019, la società ricorrente ha depositato atto contenente le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dall'intestato Tribunale, allegando altresì il Piano Industriale Maggio 2019-Dicembre 2024, la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi inviate dell'Inps, all'Inail ed alle Agenzie Fiscali, integrazione della relazione giurata ex art. 160, comma 2 e 182 ter L.F., elenco dei creditori modificato ed articolato, integrazione alla relazione integrativa ex art. 161, comma 3 l.f.

Deve darsi atto che, con le dette integrazioni, la società ricorrente ha positivamente riscontrato i predetti rilievi:

dando atto delle motivazioni economiche poste a base delle previsioni di realizzo;

collocato al chirografo il credito del cessionario del credito verso GSE, incluso nell'attivo disponibile per la generalità dei creditori;

prospettato ipotesi di transazione separata per l'Agenzia delle Entrate e per i creditori previdenziali, rispetto agli altri crediti erariali;

specificato le modalità di cessione dei cespiti da dismettere e distinto le posizioni dei creditori secondo le relative cause di prelazione;

corretto la qualificazione degli anticipi ricevuti e dei crediti di rivalsa IVA.

La società ha altresì chiarito che i crediti risultanti a favore delle banche che hanno concesso linee di credito c.d. autoliquidanti (implicanti cessione del credito opponibile) hanno mero rilievo di evidenziazione contabile.

Tuttavia, atteso che non può darsi seguito alla disponibilità, manifestata dalla ricorrente anche nell'udienza conseguente, ma



dopo il decorso del termine ex art, 162, c. 1, l. fall., rimangono insuperabili ed assorbenti almeno due profili che non consentono di ritenere ammissibile la proposta così come formulata.

Com'è noto, la suddivisione dei creditori in classi è, in linea di principio, meramente facoltativa (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018, Rv. 648447 – 01: “In tema di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, la proposta deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell'art. 160, comma 1, lett. c), l.fall., costituiti dall'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare). Rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe”).

Vi sono peraltro talune deroghe ricostruite sistematicamente dalla giurisprudenza, come nel caso dei crediti giudizialmente contestati (tra altre, Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 5689 del 07/03/2017, Rv. 644659 – 02: “In tema di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione



pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto”), dei rimborsi a soci finanziatori (così, da ultimo, Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018, Rv. 649566 – 01: “Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posteso rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari”).

Ma soprattutto ipotesi in cui la necessaria formazione di talune classi è imposta da speciali previsioni di legge.

Oltre al caso dell'art. 163, c. 6, l. fall., che prevede l'inserimento in apposita classe per l'ammissione al voto dei creditori che abbiano avanzato proposte concorrenti, occorre richiamare l'art. 182 ter, nel regime vigente, per la parte degradata al chirografo del credito erariale in forza di transazione fiscale.

La citata disposizione dell'art. 182 ter è finalizzata a consentire che si realizzi la condizione cui la Corte di Giustizia Europea (sent. C-546/14) ha ancorato l'affermazione che non contrasta con la disciplina comunitaria la legislazione di uno stato membro (come quella italiana prima delle modifiche apportate dalla l. n. 232/2016) che preveda la possibilità di non integrale pagamento dell'IVA ove il patrimonio del debitore in concordato non lo consenta.

Tale condizione consiste nell'assicurare che l'amministrazione creditrice possa contestare la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.



Si tratta, evidentemente, dell'emersione di un principio che deve ritenersi operante non solo rispetto alla falcidia, ma anche alla dilazione del pagamento del credito privilegiato oltre il termine di legge.

A tali premesse deve aggiungersi che, la formazione delle classi (non solo obbligatoria, ma anche facoltativa, deve assicurare il doppio criterio dell'omogeneità di posizione giuridica e d'interesse economico (cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 9378 del 16/04/2018, Rv. 648447 – 01: “In tema di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, la proposta deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell'art. 160, comma 1, lett. c), l.fall., costituiti dall'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare). Rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe”. Parte ricorrente ha collocato i creditori privilegiati il cui pagamento è previsto

oltre l'anno di moratoria, in tre classi, a due delle quali appartengono rispettivamente i creditori con privilegio ex art. 2753 c.c. di grado 1 (classe 2: INPS, INAIL, Enasarco), nonché (classe 3) i creditori con privilegio speciale ex art. 2758 c.c. (fornitori per Iva di rivalsa), ex art.2754 c.c. di grado 8 (INPS, INAIL) ed ex art.2752 c.c. di grado 18/19 (Erario)



Nella proposta in esame, la predetta classe 3 comprende creditori che – per quanto destinatari di pagamenti contestuali in un'unica soluzione – vantano interessi giuridici ed economici non del tutto omogenei e per i quali la valutazione dell'alternativa liquidatoria è necessariamente non coincidente: creditori con privilegi generali diversi, solo alcuni dei quali transigibili, nonché creditori che vantano privilegi mobiliari di natura speciale.

Inoltre, gli enti previdenziali (grado 8) e l'Agenzia delle Entrate (grado 18 e 19) non sarebbero posti in grado di far valere il loro autonomo giudizio di convenienza (peraltro relativo ad importi di entità molto diversa).

Se può anche condividersi l'inclusione nella classe generale dei crediti chirografari dei crediti per rivalsa IVA rispetto ai quali il credito sia ab origine chirografario, per la natura del servizio prestato non riferibile ad uno specifico bene, o estinto per il venir meno del bene oggetto del privilegio per confusione o consumazione, lo stesso non può dirsi per la formazione di un'unica classe dei creditori con vario titolo e grado di privilegio per i quali è previsto il pagamento dilazionato.

Sotto altro profilo, deve ancora osservarsi che l'attestazione ex art. 160, comma 2, l.f., è rimasta confinata alla prospettiva della vendita separata dei cespiti aziendali, con imputazione proporzionale dei costi prededucibili generali e di quelli specifici alle singole masse attive.

La proponente ritiene non rilevante la comparazione con l'ipotesi della vendita dell'azienda in funzionamento o dell'intero complesso aziendale, sul presupposto che l'esercizio provvisorio non sarebbe utilmente praticabile, in mancanza di un adeguato piano industriale.

Inoltre, vi osterebbe la “mancanza di un ‘contratto ponte’ funzionale alla cessione dell'intero compendio”.

Più in generale, non lo consentirebbe la situazione di mercato, dove la lenta ripresa della domanda dopo un periodo di sensibile contrazione (in concomitanza con l'andamento del settore edilizio) incontrerebbe la domanda di concorrenti ben lontani dal pieno impiego della loro capacità produttiva.



Tale impostazione non appare condivisibile.

In primo luogo, le prime due condizioni non possono essere apoditticamente escluse.

In secondo luogo, anche ove si ammettessero gli assunti sui quali è basata la valutazione dell'attuale condizione di mercato e dei suoi possibili sviluppi, la necessaria comparazione imposta dal dettato legislativo dovrebbe semmai essere condotta esplicitando in termini di concrete utilità prevedibilmente ritraibili (mediante prosecuzione dell'esercizio provvisorio diretta o indiretta – peraltro in diverso regime giuridico di taluni rapporti – ovvero mediante cessione dell'intero compendio) l'ipotetica gestione o liquidazione fallimentare.

Tali profili impongono di dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo in epigrafe.

Il compenso spettante al commissario provvisorio è già liquidato con separato provvedimento.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale dichiara inammissibile il concordato preventivo proposto con ricorso depositato il 30.4.2019 da Ragaini Radiatori S.P.A..

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.11.2019

Il Presidente est. dr. Pierfilippo Mazzagrecò

